

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 4519 Anno 2024**

**Presidente: FERRANTI DONATELLA**

**Relatore: ESPOSITO ALDO**

**Data Udiienza: 17/01/2024**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

RUGGIERI ALESSANDRO nato a FONDI il 24/07/1993

avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Cassino del 22 aprile 2022, con cui Ruggieri Alessandro era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed euro milleduecento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2-bis e 2-sexies, lett. b), C.d.S..

2. Il Ruggieri ricorre per Cassazione avverso tale sentenza per violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla ritenuta regolarità dell'etilometro adoperato per verificare lo stato di ebbrezza.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

La Corte territoriale sul punto ha disatteso le deduzioni difensive dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi.

Peraltro, la Corte territoriale ha dato atto che l'etilometro era stato regolarmente omologato e revisionato.

4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024.